



GRUPPO
MISSIONARIO
**Sololo
Hospital**
MANTA

IBAN: IT43 J062 9546 440C C009 1612 851

O N L U S

Gruppo Missionario Sololo Mission Hospital

STATUTO

Allegato A

Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

a - E' costituita in Manta l'Associazione di volontariato denominata "Gruppo Missionario Sololo Mission Hospital", con sede legale in Manta (CN), via Garibaldi 176/A, di seguito indicato anche come "Gruppo" o "Associazione".

b - L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

c - La durata dell'associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 18

d - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

e - Clausola sospensiva Ente terzo Settore. Il presente Gruppo diventerà ODV ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o ETS), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, il quale acquisterà efficacia solo nel momento in cui entrerà in vigore la parte fiscale della Riforma. Viene ribadito quanto evidenziato nella nota ministeriale n. 12604 del 29.12.2017: poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione dell'ente nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 4, comma 1 del codice), l'acronimo ODV, potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione del Gruppo diventerà quindi "Gruppo Missionario Sololo Mission Hospital ODV" oppure "organizzazione di volontariato". Il Gruppo dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 - Scopi e finalità

a - L'associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale ed umana, si prefigge di:

- fornire supporto finanziario e materiale ad Enti religiosi, scuole e strutture sanitarie in paesi in via di sviluppo, collaborando in particolare con la Diocesi di Marsabit (Kenya) al sostentamento della Missione e dell'Ospedale Missionario St Anthony of Padua di Sololo;
- promuovere e sostenere specifici progetti, con particolare riguardo all'educazione, alla salute, alla emancipazione della donna, offrendo aiuti di tipo tecnico e sanitario a Missioni Cattoliche e Scuole del Kenya, di cui l'Associazione è o dovesse venire a conoscenza per situazioni di necessità;



GRUPPO
MISSIONARIO
**Sololo
Hospital**
MANTA

IBAN: IT43 J062 9546 440C C009 1612 851

O N L U S

- osservare una gestione trasparente e responsabile dei fondi raccolti offrendo un resoconto accurato sulla destinazione dei fondi stessi a chiunque abbia contribuito o intenda contribuire alle finalità dell'associazione con offerte.
- b - A tal fine, l'Associazione opererà nei seguenti settori:
 - *Beneficenza*, attraverso l'invio di fondi per:
interventi di manutenzione straordinaria all'interno della struttura ospedaliera, acquisto di apparecchiature elettromedicali per la diagnostica e pagamento delle rette di maternità e pediatria dell'Ospedale di Sololo;
sostentamento degli asili della Missione di Sololo;
eventuali necessità di cui l'associazione è o dovesse venire a conoscenza in Missioni Cattoliche del Kenya, esclusivamente per la realizzazione degli scopi prefissi, di cui alla lettera a del presente articolo.
 - *Cooperazione internazionale*, attraverso:
acquisto di materiale per lavori tecnici di manutenzione straordinaria in loco;
messa in opera di interventi tecnici con l'invio di personale volontario che coopererà con lavoratori locali;
missioni di personale sanitario specializzato dall'Italia.
- c - Per tutti gli aderenti all'Associazione sussiste il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Sono attività connesse tutte le iniziative quali conferenze, incontri con studenti ed operatori sanitari, rassegne musicali e teatrali, mostre fotografiche ed eventi sportivi, effettuate in collaborazione con Enti locali (Comuni), Associazioni culturali, Associazioni di volontariato, Enti religiosi (Parrocchie, Gruppi Missionari), che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale ed alla raccolta di fondi.
- d - L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Art.3 - Natura

L'associazione è di ispirazione cristiano cattolica, apolitica ed apartitica, e non persegue fini di lucro.

Art.4 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.

- a - Il patrimonio è costituito da:
 - 1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
 - 2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - 3. da eventuali erogazioni, donazioni, o lasciti pervenuti all'associazione.
- b - L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:



GRUPPO
MISSIONARIO
**Sololo
Hospital**
MANTA

IBAN: IT43 J062 9546 440C C009 1612 851

O N L U S

1. quote associative e contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

c - E' fatto obbligo per l'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

d - L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone, per l'approvazione, all'assemblea dei soci, entro il mese di aprile.

Art.5 - Membri dell'associazione.

- a - Il numero degli aderenti è illimitato.
- b - Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'associazione.
- c - Possono far parte dell'associazione oltre ai soci fondatori, tutte le persone fisiche che si impegnino a rispettare il presente statuto e siano valutate idonee dal Consiglio Direttivo.
- d - Diventano soci effettivi dell'associazione le persone fisiche che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione, vengano ammesse dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'assemblea.

Art.6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli Aderenti.

a - L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

b - Il Consiglio Direttivo dispone l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria.

c - Dalla qualità di socio si decade:

1. per recesso;
2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
3. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto.

d - L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

e - Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.



GRUPPO
MISSIONARIO
**Sololo
Hospital**
MANTA

IBAN: IT43 J062 9546 440C C009 1612 851

O N L U S

f - Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.7 - Doveri e diritti degli associati.

a - I Soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
4. a concordare preventivamente con il Direttivo, ottenendo l'autorizzazione del Presidente (o, in sua assenza, del Vice Presidente), qualunque attività, sia essa di carattere tecnico oppure promozionale, che comporti l'impiego di fondi dell'associazione.

b - I Soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
2. a partecipare all'assemblea con diritto di voto (per gli associati maggiori d'età) per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
3. ad accedere alle cariche associative.

c - Adesione:

l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

d - Cause di cessione del rapporto associativo.

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea



GRUPPO
MISSIONARIO
**Sololo
Hospital**
MANTA

IBAN: IT43 J062 9546 440C C009 1612 851

O N L U S

il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti (ove previsto);
5. il Collegio dei Probiviri (ove previsto).

Art.9 - L'Assemblea

a- L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota, può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

b- L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

1. elegge il Consiglio Direttivo;
2. elegge il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri (ove previsti);
3. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
4. approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
5. delibera l'entità della quota associativa annuale;
6. delibera l'esclusione degli associati;
7. si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

c- L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta;

d- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

e- L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

f- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.



GRUPPO
MISSIONARIO
**Sololo
Hospital**
MANTA

IBAN: IT43 J062 9546 440C C009 1612 851

O N L U S

g- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione delle Assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

h- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

i- E' compito dell'assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

l- I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art.10 – Il Consiglio Direttivo

a- Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili per un secondo o più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

b- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

c- Al Consiglio Direttivo spetta di:

- 1.curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2.provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
- 3.nominare il Presidente, il Vicepresidente, ed eventualmente un Segretario-cassiere o tesoriere;
- 4.deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5.provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.

d- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.



GRUPPO
MISSIONARIO

**Sololo
Hospital**
MANTA

IBAN: IT43 J062 9546 440C C009 1612 851

O N L U S

e- Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

f- I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

Art.11 – Il Presidente

a- Al Presidente nominato dal Consiglio Direttivo è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo.

b- Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo, di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi e, in caso di urgenza, può assumerne i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella adunanza valida immediatamente successiva.

c- Il Presidente ha la facoltà di aprire e gestire conti correnti dell'Associazione.

Art.12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti (ove previsto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, anche esterni all'Associazione e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori, che alla Prima riunione eleggono il Presidente al suo interno, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione.

E' previsto anche il controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da parte di un singolo Revisore.

Art.13 – Il Collegio dei Probiviri (ove previsto)

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea tra cui viene eletto il Presidente; dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un associato o da un organo dell'Associazione.

Art.14 – Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.



GRUPPO
MISSIONARIO

**Sololo
Hospital**
MANTA

IBAN: IT43 J062 9546 440C C009 1612 851

O N L U S

Art.15 – Intramissibilità della quota associativa

La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intramissibile e non rivalutabile.

Art.16 – Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

Art.17 – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario annuale) e lo sottopone, per l'approvazione, all'assemblea dei soci, entro il mese di aprile. Contemporaneamente, il Consiglio Direttivo redige e sottopone all'assemblea dei soci il bilancio preventivo per l'esercizio entrante.

Art.18 – Norma finale

a- E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

b- L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

c- Vige per l'Associazione la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.



GRUPPO
MISSIONARIO
**Sololo
Hospital**
MANTA

IBAN: IT43 J062 9546 440C C009 1612 851

O N L U S

19 – Rinvio

quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il Segretario

Il Presidente

nte da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 266 del 1991

Registrato a Saluzzo addì 16 OTT. 2021
al N. 2527 Serie 3
fronte

IL FUNZIONARIO
Dolores D'Arpa

